



CASTELLO DEL  
**BUONCONSIGLIO**  
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

Imposta di  
bollo, assolta  
ai sensi del  
DPR  
642/1972

## ACCORDO DI CO-MARKETING

Tra

**(1) Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali**, con sede in Trento, via Bernardo Clesio n. 5, C.F. 96060790225, rappresentato dal Direttore *ad interim* dott. Franco Marzatico, di seguito denominato "**Museo**";

e

**(2) Aquila Basket 2013 S.r.l.**, con sede in Trento, via Adalberto Libera, C.F./P.IVA 02125690228, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "**Partner**";

### Premesse

Le Parti, come sopra identificate, premesso che:

- l'evento denominato "To the Tower – A Basketball Quest" in programma nei giorni 19 e 20 luglio 2025, è finalizzato a promuovere un rapporto virtuoso tra cultura e sport, valorizzando il patrimonio culturale trentino attraverso attività capaci di coinvolgere nuovi pubblici e generare impatti positivi sul territorio;
- l'iniziativa si inserisce nella cornice dell'Accordo Quadro di collaborazione approvato tra Trentino Marketing S.r.l., il Museo Castello del Buonconsiglio e Aquila Basket 2013 S.r.l., che individua nella sinergia tra sport e beni culturali un asse strategico di promozione del Trentino;
- il presente accordo si configura come una sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e in coerenza con le Linee guida ministeriali per le sponsorizzazioni di beni culturali approvate con D.M. 19 dicembre 2012, per iniziative che non comportano trasferimenti monetari ma prestazioni reciproche di pari valore;
- l'uso degli spazi monumentali di Castel Beseno da parte di Aquila Basket 2013 S.r.l. avviene in forma strumentale, temporanea e compatibile con la destinazione culturale del bene, in conformità agli articoli 106 e seguenti del D.lgs. 42/2004, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1340 del 18 giugno 2004 in merito all'uso precario di beni culturali della Provincia autonoma di Trento;
- le prestazioni oggetto del presente accordo rientrano nel regime delle prestazioni commutative con valore economico equivalente, ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972, con reciproca fatturazione e applicazione dell'IVA;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art.1 - Premesse**

Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 2 – Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo ha ad oggetto una operazione di co-marketing tra il **Museo e Aquila Basket 2013 S.r.l.** per la realizzazione dell'evento dal titolo *To the Tower – A Basketball Quest* secondo le modalità tecniche, logistiche e operative riportate nel Capitolato Tecnico allegato (Allegato A), che ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 3 – Valore della prestazione**

Ciascuna parte riconosce all'altra una prestazione di pari valore economico, pari a **euro 7.000,00** (settemila/00) oltre IVA, che sarà oggetto di reciproca fatturazione.

#### **Art. 4 – Prestazioni del Museo**

Il **Museo** si impegna a:

- Concedere l'uso degli spazi esterni di Castel Beseno nelle date previste per l'evento, alle condizioni definite nelle CONDIZIONI DI CONCESSIONE allegate.
- Promuovere l'iniziativa attraverso i canali istituzionali (sito web, social media, newsletter)
- Fornire supporto logistico e istituzionale, per la buona riuscita dell'evento.

#### **Art. 5 – Prestazioni di Aquila Basket 2013 S.r.l.**

Il **Partner** si impegna a:

- Menzionare il Museo e Castel Beseno in tutti i materiali promozionali e comunicativi legati all'evento (video, social, conferenze stampa, comunicati);
- Inserire il logo ufficiale del Museo su locandine, banner, merchandising, sito e social media;
- Rilasciare contenuti audiovisivi in HD utilizzabili dal Museo per finalità istituzionali, divulgative e promozionali;
- Inserire il riferimento al Museo e al castello durante le dirette streaming, podcast, interviste e pubblicazioni legate all'evento.
- Ulteriori prestazioni da definire con scambio di corrispondenza, fino al raggiungimento del valore di cui al precedente art.3.

Le attività promozionali relative alle evento dovranno essere approvate preventivamente dal **Museo**.

#### **Art. 6 – Fatturazione e regime fiscale**

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972, la natura della prestazione è permutativa.

Entrambe le parti emetteranno regolare fattura soggetta ad IVA, pari a euro 7.000,00 + IVA, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti.

#### **Art. 7 – Durata**

Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 21 luglio 2025, fatta salva la possibilità per il Museo di utilizzare i materiali prodotti anche successivamente per finalità culturali e promozionali, per tutto il periodo dell'Accordo quadro di collaborazione.

#### **Art. 8 – Rinvio normativo**

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento:

- al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), artt. 106 ss. e 120;
- alle Linee guida MiC per sponsorizzazioni tecniche (D.M. 19 dicembre 2012);
- alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1340/2004 in materia di uso precario di beni culturali;
- al Codice Civile e alla L.P. 23/1990 in materia contrattuale.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 10 – Spese fiscali**

L'imposta di bollo è a carico del **Partner**, ai sensi del DPR 642/1972 e art.9 della legge provinciale 23/1990. L'atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986.

Fanno parte integrante del presente Accordo:

- *Allegato A – Condizioni di concessione e Capitolato tecnico di concessione temporanea Castel Beseno – Evento Aquila Basket 2025*
- *Relativi allegati*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Trento, lì \_\_\_\_\_

Per il Museo Castello del Buonconsiglio  
Il Direttore pro tempore  
*Firmato digitalmente*

Per Aquila Basket 2013 S.r.l.  
Il Legale rappresentante  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO A) – CONDIZIONI DI CONCESSIONE

### Premesse

- *Castel Beseno è un bene culturale di interesse storico-artistico, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/2004, soggetto a tutela da parte della Provincia autonoma di Trento;*
- *Castel Beseno è parte integrante del complesso monumentale e museale gestito dal Museo Castello del Buonconsiglio, istituzione culturale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 24 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15;*
- *Il Museo, nell'ambito della propria missione istituzionale, promuove la valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale in coerenza con l'art. 6 del D.lgs 42/2004;*
- *Ai sensi degli artt. 106 e seguenti del D.lgs 42/2004, è ammesso l'uso di beni culturali per fini compatibili con la loro destinazione culturale e conservativa, a condizione che ne sia assicurata la tutela;*
- *La deliberazione della Giunta provinciale n. 1340/2002 approva i criteri per la concessione temporanea d'uso di beni culturali e spazi museali provinciali;*
- *L'iniziativa è valutata coerente con le finalità culturali del **Museo** e rientra nel quadro della promozione integrata sport-cultura, sostenuta anche dall'art. 120 del D.lgs 42/2004 in materia di sponsorizzazioni e forme di sostegno a progetti culturali;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Oggetto della concessione

Il **Museo** concede in uso temporaneo ad **Aquila Basket 2013 S.r.l.** determinati spazi esterni di Castel Beseno, come individuati nella planimetria allegata (Allegato A), per lo svolgimento dell'evento " \_\_\_\_\_ ", programmato nei giorni **19 e 20 luglio 2025**, incluse le operazioni di montaggio e smontaggio (dal 14 al 21 luglio 2025), che saranno definite in un programma operativo;

### Art. 2 – Finalità e caratteristiche dell'evento

L'evento consiste in una manifestazione a carattere culturale e sportivo, con attività divulgative, dimostrative, ludiche e didattiche, rivolte a un pubblico eterogeneo, anche familiare.

Le attività previste comprendono:

- installazione temporanea di un campo da basket smontabile;
- laboratori per bambini e ragazzi;
- brevi talk e incontri su sport, etica e cultura;
- momenti di spettacolo e animazione.

Il tutto nel pieno rispetto della compatibilità con la funzione culturale del bene e con il decoro monumentale del sito.

### **Art. 3 – Durata della concessione**

La concessione ha validità dal 14 luglio al 21 luglio 2025, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e lo smontaggio. L'evento è aperto al pubblico nelle giornate del 19 e 20 luglio 2025, con orario [...].

Eventuali modifiche alla tempistica dovranno essere preventivamente autorizzate dal **Museo**.

### **Art. 4 – Canone**

Per quanto riguarda il canone, si fa riferimento a quanto previsto dall'art.3 dell'Accordo di co-marketing.

Restano a carico del **Concessionario** i costi relativi a:

- allestimenti;
- personale tecnico;
- pulizie straordinarie;
- servizi igienici supplementari;
- sorveglianza integrativa e sicurezza;
- attrezzature
- oneri SIAE ed eventuali adempimenti ex ENPALS
- permessi connessi alla viabilità
- eventuali altre spese concordate con il **Museo**

Le Parti, al fine di promuovere l'evento, concordano l'ingresso gratuito nelle giornate dell'iniziativa.

Le modalità operative e organizzative relative ad ingressi e prenotazioni, nonché la promozione degli stessi, saranno a cura del **Concessionario**.

In ogni caso, si fa presente che la capienza massima di Castel Beseno è di \_\_\_\_\_ visitatori.

### **Art. 5 – Cauzione**

Il **Concessionario** deposita cauzione, anche tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e del risarcimento di eventuali danni.

La cauzione sarà restituita previa verifica positiva dello stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

## **Art. 6 – Assicurazione**

Il **Concessionario** è tenuto a presentare al **Museo**, almeno 10 giorni prima dell'evento, copia di polizza assicurativa RCT con massimale non inferiore a euro 2.500.000, estesa alle giornate di allestimento e smontaggio, oltre alle polizze definite nel capitolato.

## **Art. 7 – Obblighi del concessionario**

Il **Concessionario** si impegna a:

- a) rispettare le indicazioni della Direzione del **Museo**, del Servizio tecnico e del personale di custodia;
- b) non apportare alcuna modifica fisica o strutturale agli spazi;
- c) garantire la completa rimozione di attrezzature e materiali a fine evento;
- d) mantenere puliti gli spazi utilizzati;
- e) evitare affissioni, inchiodature o forature su muri, portali o pavimentazioni;
- f) non superare i limiti acustici previsti dalle normative vigenti;
- g) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

## **Art. 8 – Sicurezza, vigilanza e responsabilità**

Il **Concessionario** è responsabile della sicurezza durante l'intero evento, e deve presentare:

- piano di gestione delle emergenze;
- certificato di agibilità per strutture temporanee, se previste;
- indicazione del referente unico per la sicurezza.

Il **Museo** è esonerato da ogni responsabilità per danni o infortuni subiti da partecipanti, fornitori o terzi.

## **Art. 9 – Comunicazione e promozione**

Ogni materiale promozionale dell'evento dovrà:

- riportare il logo del Museo e una dicitura che sarà definita tra le Parti;
- essere approvato preventivamente dalla Direzione del **Museo**;
- rispettare l'identità culturale e la dignità del bene.

Non sono ammesse sponsorizzazioni con marchi incompatibili con la funzione pubblica del bene.

L'elenco degli sponsor dovrà essere preventivamente comunicato al **Museo**, e dovranno essere coordinate le modalità di promozione degli sponsor.

Gli eventi proposti dovranno essere coordinati con eventuali iniziative del **Museo**.

## **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

Titolari del trattamento sono:

- il Museo, nella persona del Direttore *ad interim*
- Aquila Basket S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore

#### **Art. 11 – Revoca e risoluzione anticipata**

Il **Museo** potrà revocare la concessione in caso di:

- eventi straordinari di pubblico interesse;
- inadempimenti gravi del Concessionario;
- comportamenti lesivi della tutela del bene.

La revoca non dà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo. In caso di risoluzione per colpa del **Concessionario**, la cauzione sarà escussa dal **Museo**, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, data \_\_\_\_\_

Il Museo Castello del Buonconsiglio

(Legale rappresentante pro tempore)

Aquila Basket S.r.l.

(legale rappresentante)

## ALLEGATO B) - CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA SPAZI

PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO " \_\_\_\_\_ A CASTEL BESENO"

(Castel Beseno, 19-20 luglio 2025)

### Art. 1 – Premesse

Le premesse indicate nello schema di Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'evento sportivo-promozionale denominato " \_\_\_\_\_ " è promosso da Aquila Basket S.r.l., con finalità di valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Provincia autonoma di Trento, in particolare del complesso monumentale di Castel Beseno.

Il **Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali**, quale gestore del bene culturale, autorizza la concessione temporanea degli spazi esterni del castello per lo svolgimento dell'evento.

L'evento è sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento tramite la collaborazione istituzionale di Trentino Marketing S.r.l., ritenuto strategico in quanto volto a rafforzare il legame tra sport, cultura e promozione turistica del territorio.

### Art. 2 – Oggetto della concessione e durata

La concessione riguarda l'uso temporaneo di specifiche aree esterne di Castel Beseno (allegato 1 – planimetria) per l'allestimento e lo svolgimento delle seguenti attività:

- Sessioni di allenamento dimostrativo e intrattenimento sportivo;
- Incontri con il pubblico, atleti e staff;
- Attività mediatiche (interviste, dirette streaming, riprese);
- Servizi di ristoro, accoglienza, vendita merchandising.

Durata:

- Ingresso e allestimento: 14-18 luglio 2025
- Evento: 19-20 luglio 2025
- Disallestimento e riconsegna: entro il 21 luglio 2025

Tutte le fasi sono definite nell'apposito cronoprogramma.

### Art. 3 – Obblighi del concessionario

- Rispettare la destinazione culturale del sito, evitando ogni pregiudizio alla conservazione del bene e alla sua immagine.

- Fornire un programma dettagliato delle attività, con orari, elenco partecipanti, mezzi utilizzati e *layout* dell'allestimento.
- Nominare un referente unico per il coordinamento con il Museo e gli altri soggetti coinvolti.
- Garantire la custodia, sorveglianza e pulizia straordinaria degli spazi utilizzati, anche tramite appalto a terzi.
- Rispettare le eventuali disposizioni impartite dalla UMST Soprintendenza per i beni culturali e dal **Museo**.

#### **Art. 4 – Obblighi del Museo**

Mettere a disposizione gli spazi indicati nel verbale di consegna.

Autorizzare l'uso temporaneo dell'impianto elettrico esistente, compatibilmente con le capacità dell'infrastruttura.

Vigilare sul rispetto delle prescrizioni di tutela e fornire un referente per la gestione delle criticità.

L'eventuale utilizzo di generatori da parte del **Concessionario** dovrà essere preventivamente autorizzato dal **Museo**.

#### **Art. 5 – Sicurezza e tutela**

Il **Concessionario** si impegna a rispettare il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Dovrà essere predisposto e condiviso un DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), fatte salve diverse indicazioni del Servizio Tecnico del Museo.

È fatto divieto assoluto di accesso agli spazi interni non autorizzati e di modifiche strutturali, anche temporanee, del complesso.

L'illuminazione e l'impiantistica dovranno essere compatibili con la tutela dei beni culturali, evitando emissioni nocive e sovraccarichi.

Eventuali attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere autorizzate dal **Museo**, e dovranno essere effettuate in conformità:

- alle normative fiscali vigenti
- alla normativa di settore (es. HACCP D.lgs193/2023)

#### **Art. 6 – Assicurazioni**

Il **Concessionario** dovrà stipulare:

- Polizza RCT con massimale non inferiore a € 2.500.000,00;
- Polizza "All Risk Location", con estensione a beni di valore storico-artistico;
- In caso di movimentazione beni/arredi (previa autorizzazione), polizza All Risk Fine Art.

Le polizze devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'allestimento.

Non potranno essere opposti al **Museo** franchigie o scoperti.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

Aquila Basket S.r.l. in quanto **Concessionario** solleva espressamente il **Museo**, la Provincia autonoma di Trento, in quanto proprietaria del bene e Trentino Marketing da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'evento, anche a causa di soggetti terzi coinvolti dall'organizzatore.

#### **Art. 8 – Corrispettivo e cauzione**

Il canone di concessione spazi è pari a 3.500 euro al giorno (incluso le sole giornate dell'evento), **per un totale di euro 7.000,00, più IVA di legge** a favore del **Museo**, in considerazione della valenza promozionale, sociale e territoriale dell'evento. Il canone non sarà oggetto di pagamento, ma sarà oggetto di reciproche fatturazioni nell'ambito dell'Accordo di co-marketing.

Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il **Museo** determinerà, ai sensi dell'art.108, c.4 del D.lgs 42/2004, l'importo della cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

#### **Art. 9 – Riprese e diritti**

Le riprese effettuate potranno essere liberamente utilizzate dal **Concessionario** per finalità di comunicazione, senza limiti temporali o territoriali, purché non lesive dell'immagine del Trentino e del **Museo**.

Il **Museo** potrà utilizzare spezzoni audiovisivi per scopi promozionali e istituzionali.

#### **Art. 10 – Eventuale utilizzo di droni (UAS) durante l'evento**

##### **10.1 Autorizzazioni e requisiti normativi**

L'impiego di droni (UAS – Unmanned Aircraft Systems) durante l'evento è consentito esclusivamente per finalità documentative, promozionali o di comunicazione, previa autorizzazione scritta del Museo Castello del Buonconsiglio. Tale utilizzo deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, in particolare:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019
- Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019
- Regolamento ENAC "Regole dell'Aria Italia"
- Regolamento UAS-IT – Edizione 1 del 4 gennaio 2021
- Linee Guida ENAC LG-2023-006/UAS Ed. 1 del 15 dicembre 2023

##### **10.2 Obblighi dell'operatore**

**L'operatore del drone deve:**

- Essere in possesso di attestato di competenza di pilota remoto valido per la categoria di operazione prevista
- Registrarsi presso l'autorità competente e ottenere un numero di registrazione UAS
- Assicurare il drone con una polizza RCT conforme ai requisiti normativi
- Pianificare le operazioni in modo da evitare il sorvolo di assembramenti di persone, in conformità alle disposizioni ENAC

### 10.3 Tutela della privacy e protezione dei dati personali

Le riprese effettuate devono rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). È vietata la raccolta di immagini o dati personali senza il consenso degli interessati, salvo che le riprese siano effettuate in modo da non consentire l'identificazione delle persone. L'operatore è tenuto a implementare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 25 del GDPR ("Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita").

### 10.4 Coordinamento e comunicazioni

Il **Concessionario** deve comunicare al **Museo**, almeno 20 giorni prima dell'evento, le seguenti informazioni:

- Dettagli dell'operatore e del pilota remoto
- Caratteristiche tecniche del drone utilizzato
- Piano di volo dettagliato, inclusi orari e aree interessate
- Misure adottate per garantire la sicurezza e la privacy
- Eventuali modifiche al piano di volo devono essere comunicate tempestivamente al Museo e alle autorità competenti.

### 10.5 Responsabilità

Il **Concessionario** è responsabile di eventuali danni a persone, cose o al patrimonio storico-artistico derivanti dall'uso dei droni durante l'evento. È tenuto a risarcire integralmente i danni causati e a manlevare il Museo e la Provincia autonoma di Trento da qualsiasi responsabilità.

Allegati:

Allegato 1 – Planimetria degli spazi concessi;

Allegato 2 – Schema di polizza fideiussoria;

Allegato 3 – Modello DUVRI da compilare

Allegato 4 – Programma dell'evento

Allegato 5 - Programma di allestimento e cronoprogramma delle attività

Per accettazione  
Il **Concessionario**

---